



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

CHIARIMENTI A SEGUITO D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020

Vengono segnalati rientri nel nostro paese da persone fuori regione o dall'estero.

Per quanto riguarda i rientri dall'estero si richiama la mia ordinanza n.83 del 5.11.2020 con la quale è fatto obbligo a coloro che rientrino dall'estero e precisamente dai paesi indicati nell'elenco E dell'allegato 20 al D.P.C.M. del 3.11.2020 di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e di rimanere in isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

Per quanto riguarda i rientri presso il proprio domicilio, abitazione o residenza da fuori Calabria, vige l'art.3,lett.a) del D.P.C.M. del 3.11.2020 che consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, a condizione che durante il viaggio si esibisca, a richiesta, autocertificazione al riguardo. Non vi sono altri obblighi giuridici, a differenza di quanto stabilito con ordinanza sindacale n.83 del 3.11.2020, revocata con ordinanza n.83 del 5.11.2020 a seguito dell'entrata in vigore dal 6.11.2020 del D.P.C.M. del 3.11.2020.

Epperò, anche per quelli che rientrano da fuori regione e soprattutto per le persone che abbiano soggiornato, anche per motivi di lavoro, in Regioni a forte contagio (in particolare del settentrione d'Italia), consiglio di sottoporsi prudenzialmente a tampone rapido, che ormai eseguono molti laboratori, a tutela di se stesse, di congiunti ed amici ed, in attesa del risultato, che normalmente è celere, di porsi in isolamento volontario all'interno della propria abitazione. E' un atto di responsabilità!

Ci rende conto che è difficile (ma non impossibile) conciliare esigenze lavorative e produttive con quella di tutelare la salute, ma auspico che tutti facciano prevalere quest'ultima, soprattutto se hanno figli frequentanti le scuole dell'infanzia.

Altri chiarimenti sono stati chiesti per coloro che debbano recarsi fuori territorio comunale, o farvi ingresso da altri comuni, per fare la spesa alimentare.

Ciò in Calabria è espressamente vietato dall'art.3,lett.a) del D.P.C.M. del 3.11.2020, che così stabilisce: *"è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (Regioni con uno scenario di tipo 4 e con un livello di rischio altro, tra cui rientra la Calabria), nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute"*. E' evidente che il fare la spesa alimentare non sia

una situazione di necessità che permetta di spostarsi da Fagnano Castello, o entrarvi, a meno che i prodotti alimentari o indispensabili, non siano rinvenibili presso esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, o in altri comuni qualora si debba entrare in Fagnano Castello. Il tutto, però, deve essere autocertificato, ricordando che in caso di dichiarazioni false o mendaci si commette il reato di falso.

Sento anche il dovere di ricordare ai commercianti del luogo che è vietata ogni forma di aumento ingiustificato dei prezzi, eventualmente suggerito dall'emergenza sanitaria in corso. Nel caso venissero segnalati da Carabinieri o Polizia Municipale porterebbero a pesanti sanzioni, non esclusa la chiusura dell'esercizio commerciale.

Quanto all'esigenza di recarsi presso fondi agricoli per raccogliere frutti o accudire animali fuori territorio comunale, questo Sindaco ribadisce che essa rientra nello stato di necessità, a condizione che ci si munisca di autocertificazione.

E' possibile uscire di casa, muniti di autocertificazione, per andare ad assistere familiari anziani o malati e per coloro che lo facciano per lavoro (esempio badanti).

E' consentito, almeno per il momento, il commercio ambulante di frutta, a condizione che se non creino assembramenti e commercianti e clienti indossino la mascherina. Rimangono vietati i mercati.

Sono sospese le attività al dettaglio, tranne quelle elencate nell'allegato 23 al D.P.C.M. del 3.11.2020, nelle quali rientrano, oltre a quelle che sono rimaste aperte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anche gli esercizi di commercio di articoli di cartoleria e fornitori di ufficio, confezioni e calzature per bambini, biancheria personale, autoveicoli, motocicli ed accessori, giochi e giocattoli, fiori e piante, animali domestici ed alimenti per essi, ottica e fotografia, saponi e prodotti per la casa, lavanderie e tintorie, parrucchieri e barbieri.

E' consentita la ristorazione da asporto, a condizione della titolarità del relativo codice ATECO.

Si resta a disposizione per ogni altro utile chiarimento, anche telefonico sull'utenza personale del Sindaco (347/1739179).

Dalla Residenza Municipale il 7.11.2020



Il Sindaco
Avv. Giulio Tarsitano